



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE/PENALE
Sez. IV, 27 maggio 2014, n. 21574

**Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Determinazione della durata
Misura prossima alla media edittale – Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.**

Il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato. (Cass. Pen., sez. IV, 27 maggio 2014, n. 21574) [RIV-1410P817] (Art. 222 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il GIP del Tribunale di Monza, con sentenza del 31 ottobre 2012, all'esito di richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444, c.p.p., applicò nei confronti di Armanetti Ivano, imputato del reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la pena sospesa concordata dalle parti medesime, disponendo, altresì, la sospensione della patente di guida per il periodo di anni due.

2. L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta statuizione prospettando unitaria censura denunziante violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile, per avere il giudice di merito determinato in due anni la durata della sospensione della patente di guida, senza aver dato mostra di aver previamente effettuata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, c.d.s. In ogni caso, a voler ammettere che la riduzione di cui detto fosse stata previamente operata, quel giudicante, ha poi soggiunto l'A., si era attestato su una misura prossima al massimo senza darne compiuta ragione motivazionale.

3. La doglianza risulta infondata sotto entrambi i profili.

3. 1. Nel passato questa Corte ha avuto modo di affermare la necessità, che pur sempre in presenza di una vicenda che aveva immancabilmente portato alla morte di un uomo, si faccia luogo ad un concreto apprezzamento motivazionale in punto di quantificazione della sanzione amministrativa accessoria, specie sotto la vigenza di una normativa che prevedeva una forbice molto ampia (sez. un., n. 8488 del 27 maggio 1998). Successivamente, si è precisato in sede di legittimità (Cass., sez. IV, n. 46443 del 17 ottobre 2012) che, in presenza di circostanze del fatto favorevoli all'imputato e, pertanto, valorizzate dal giudice del merito al fine del giudizio di congruità della pena patteggiata, la determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sottratta alla disponibilità convenzionale delle parti, deve essere sorretta dall'enunciazione, pur sintetica, delle ragioni poste a base della scelta quantitativa. Né, sotto altro profilo, può essere dubbio che, stante il rito prescelto, per disposizione di legge anche la sanzione amministrativa accessoria, in questo peculiare caso, espressamente previsto dalla legge, vada operata la riduzione premiale di un terzo.

3.2. Tuttavia, nel caso in esame, in primo luogo deve essere osservato che la mancata riduzione del terzo appare una mera ipotesi congetturale del ricorrente, stante che l'entità edittale dell'infitta



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

sanzione (il cui minimo è di due anni ed il massimo di quattro) è tale da far ritenere che il Gip, sia giunto a determinare in due anni la durata in parola partendo da tre anni, così operando la riduzione di legge.

Quanto al secondo aspetto della doglianza, reputa il Collegio che il dovere motivazionale, da assolversi pur sempre in forme agili e sintetiche, nel rispetto della speditezza e semplicità del rito, ben può essere soddisfatto attestando la sanzione non oltre la media edittale (che qui è di tre anni), ove non constino specifici elementi a discarico, qui neppure in ricorso evidenziati. Può, infatti, agevolmente presupporre un ragionamento implicito di media sanzionabilità della condotta, foriera della gravissima conseguenza (in precedenza, si è pacificamente affermato che la determinazione della sanzione in misura prossima al minimo edittale esonera il giudice dall'esplicitare motivazione specifica - da ultimo, Cass., sez., IV, n. 21194 del 27 marzo 2012).

4. L'epilogo di rigetto impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. IV, 27 maggio 2014, n. 21574) [RIV-1410P817] (Art. 222 cs.)**